

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4309 del 04/08/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - UNIGRA' SPA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.B1 - 6.4.B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4512 del 04/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno quattro AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **UNIGRA' SPA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.B1 - 6.4.B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Unigrà SpA** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
- tale AIA veniva aggiornata, tra l'altro, per modifica non sostanziale con determinazione n. DET-AMB-2022-5312 del 17/10/2022 riguardante l'installazione temporanea (per un periodo di durata non superiore a 8 mesi dalla comunicazione di inizio della campagna di utilizzo) di una caldaia mobile di emergenza a noleggio alimentata a gas naturale di potenza termica nominale pari a 10,3 MWt (afferente al nuovo punto di emissione in atmosfera E35), in grado di soddisfare le esigenze termiche dell'installazione, ad integrazione del vapore prodotto dalla 2° linea di cogenerazione e dalla 3° linea di cogenerazione della centrale termica, fino al riavvio della 1° linea di cogenerazione (avente potenza termica nominale complessivamente pari a 19 MWt e afferente al punto di emissione in atmosfera E18), ferma in attesa di reperire i componenti di ricambio meccanici, elettrici ed elettronici da sostituire;
- la campagna di utilizzo della caldaia di emergenza iniziava in data 13/03/2023 (ns. PG/2023/39606), poi inattiva dal 18/05/2023 a causa dell'evento alluvionale che ha interessato l'installazione;
- l'AIA veniva ulteriormente aggiornata, tra l'altro, per modifica non sostanziale con determinazione n. DET-AMB-2025-227 del 15/01/2025 riguardante anche la ridefinizione del periodo di funzionamento della caldaia mobile di emergenza (durata inferiore a 6 mesi dalla data di riavvio della campagna di utilizzo della caldaia stessa);
- la caldaia veniva riavviata in data 19/02/2025;
- successivamente il gestore chiedeva un'ulteriore proroga temporale del periodo di funzionamento della caldaia mobile di emergenza, concessa con determinazione n. DET-AMB-2026-525 del 30/01/2026, che veniva quindi ridefinito di durata non superiore a 18 mesi dalla data di riavvio della campagna di utilizzo della caldaia stessa (cioè dal 19/02/2025);

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi presentata da Unigrà SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 20/07/2026 (ns. PG/2026/132169), riguardante la conferma dell'attuale assetto impiantistico con caldaia mobile attiva (afferente al punto di emissione in atmosfera E35) e 1° linea di cogenerazione inattiva (afferente al punto di emissione in atmosfera E18);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che:

- il gestore comunica che, ad oggi, non risulta ancora definito in modo conclusivo il percorso progettuale relativo alla sostituzione del cogeneratore 1 (C.D COGE-1). Le valutazioni tecnico-economiche e impiantistiche sono tuttora in corso e tengono conto, tra gli altri aspetti, del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da una continua evoluzione e da aggiornamenti che possono incidere significativamente sulle future scelte tecnologiche e sugli investimenti correlati;
- nelle more della definizione della soluzione definitiva e della conseguente realizzazione degli interventi necessari, il gestore conferma pertanto il mantenimento dell'attuale assetto impiantistico, con caldaia mobile attiva (afferente al punto di emissione in atmosfera E35) e 1° linea di cogenerazione inattiva (afferente al punto di emissione in atmosfera E18), ritenuto idoneo a garantire la continuità operativa e il rispetto delle esigenze produttive dell'installazione in termini di fabbisogno termico;

DATO ATTO che, anche con comunicazione del 29/07/2026, il gestore conferma che la 1° linea di cogenerazione è irreparabile, data l'impossibilità di reperire sul mercato le componenti necessarie al ripristino dell'impianto (ns. PG/2026/138681);

RITENUTO opportuno mantenere l'assetto impiantistico della 1° linea di cogenerazione, ancorchè irreparabile, al fine di permettere al gestore di progettare l'eventuale sostituzione, non comportando costi aggiuntivi nella dismissione non contemporanea all'eventuale sostituzione;

CONSIDERATO che la caldaia mobile sostituisce la prima 1° linea di cogenerazione non comportando modifiche degli impatti ambientali rispetto allo stato di fatto;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 16/07/2026 per un importo pari ad € 500,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, che è da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Unigrà SpA** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) per l'esercizio dell'**attività di produzione, trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari** (punti 6.4.b1 - 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e **connesse attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e **attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili** (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, è da considerare la conferma dell'attuale assetto di esercizio con caldaia di emergenza attiva (afferente al punto di emissione in atmosfera E35) e 1° linea di cogenerazione (afferente al punto di emissione in atmosfera E18) inattiva. La 2° (29 MWt) e 3° (49,45 MWt) linea di cogenerazione (afferenti rispettivamente ai punti di emissione in atmosfera E21 e E29) rimangono attive mentre la 1° (19 MWt) rimane inattiva fino a nuova istanza di modifica. Tali linee di cogenerazione rimangono da considerarsi come un unico grande impianto di combustione di potenza termica nominale complessivamente pari a 97,45 MWt (> 50 MW);

- 2.b) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate modificando la prescrizione n. 14 riportata al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 come segue:

Prescrizioni

[...omissis...]

*14. La caldaia mobile di emergenza afferente al punto di emissione **E35** deve essere disattivata con il riavvio della 1° linea di cogenerazione afferente al punto di emissione **E18**, che potrà avvenire solo dopo istanza e approvazione di modifica dell'AIA.*

[...omissis...]

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate eliminando il seguente requisito di notifica riportato al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021: *“Con cadenza **trimestrale** dovrà essere inviata via PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, una relazione periodica sullo stato di reperimento dei componenti di ricambio della 1° linea di cogenerazione della centrale termoelettrica a servizio dell'installazione, definendo un eventuale cronoprogramma o uno scenario impiantistico futuro.”*

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpa.e.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.